



Istituto Cinematografico

Michelangelo Antonioni



Città di Busto Arsizio



**FONDAZIONE
ISTITUTO CINEMATOGRAFICO
MICHELANGELO ANTONIONI**

Codice Etico

www.istitutoantonioni.it

Fondazione Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni

Sede centrale: Via Magenta 70 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. +390331070847 – Fax +390331075780 – info@istitutoantonioni.it

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari	3
Art. 2 Principi generali	3
Art. 3 Comunicazione	4
Art. 4 Responsabilità	4
Art. 5 Correttezza	4
Art. 6 Conflitto di interesse	5
Art. 7 Riservatezza	5

CAPO II

COMPORTEMENTO NELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

Art. 8 Attività didattica	6
Art. 9 Compiti e doveri degli Organi	6
Art. 10 Organo di Vigilanza	7
Art. 11 Compiti e doveri di dipendenti e collaboratori	7
Art. 12 Valore delle risorse umane	8
Art. 13 Rapporti con le istituzioni	8

CAPO III

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Art. 14	11
---------	----

CAPO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 15	12
---------	----

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16	13
---------	----

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e Destinatari

1. Ai principi del presente Codice Etico si ispirano le attività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Fondazione, nonché le attività di coordinamento e di attuazione delle politiche e degli obiettivi programmati di competenza degli organi che gestiscono l'Istituto.

2. Le norme contenute nel Codice Etico rappresentano un vincolo anche per i partner e i soggetti terzi che ricevano incarichi dalla Fondazione e dall'Istituto o che abbiano con esso rapporti stabili o temporanei, ugualmente tenuti al rispetto dei canoni di legalità, correttezza e buona fede.

3. I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti, senza alcuna eccezione, per tutti i componenti degli organi della Fondazione e dell'Istituto (gli "Organi") e per tutti coloro che operano per la Fondazione e per l'Istituto, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega agli stessi (lavoratori non subordinati quali consulenti, rappresentanti, intermediari, agenti, ecc., di seguito "Collaboratori").

I componenti degli Organi, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente "**Destinatari**".

4. l'Organo di Vigilanza è individuato come organo di controllo e verifica sul rispetto del presente Codice Etico e dei modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/01.

Art. 2

Principi generali

1. Il Codice Etico costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine dell'Istituto. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni all'Istituto sia esterni.

2. La Fondazione e l'Istituto si impegnano, attraverso l'adozione di ogni misura di prevenzione e controllo ritenuta necessaria, a garantire il rispetto integrale ed incondizionato delle Leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.

3. Tutte le attività dell'Istituto devono essere svolte nel rispetto dei principi di onestà e osservanza della Legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché degli altri principi etici affermati nel presente Codice, nei confronti di studenti, fornitori, dipendenti, collaboratori, partner commerciali e finanziari, nonché della Pubblica Amministrazione.

4. La Fondazione e l'Istituto riconoscono la centralità delle risorse umane. La gestione delle risorse umane dell'Istituto è improntata al rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse, in un quadro di lealtà e fiducia.

5. La Fondazione e l'Istituto escludono ogni discriminazione di età, sesso, orientamento sessuale, condizioni personali e sociali, razza, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali, e credenze religiose nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori aziendali.

Art. 3

Comunicazione

1. L'Istituto provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza.

2. In particolare, l'Istituto provvede:

- alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, mediante la distribuzione di copie dello stesso;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- alla verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
- agli eventuali futuri aggiornamenti ed implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestino.

3. Il Codice Etico è altresì pubblicato, con adeguato rilievo sul sito www.istitutoantonioni.it

Art. 4

Responsabilità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa ed il proprio incarico con impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli impegni assunti.

Art. 5

Correttezza

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento del proprio incarico o funzione sono ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto nonché alla legittimità sotto l'aspetto sia formale che sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, anche al fine di tutelare il patrimonio e l'immagine della Fondazione e dell'Istituto.

2. In particolare, non sono consentiti:

- il perseguimento di interessi personali e/o di terzi a danno di quelli della Fondazione e dell'Istituto;
- l'abusivo sfruttamento, nell'interesse personale e/o di terzi, del nome e della reputazione della Fondazione e dell'Istituto nonché delle informazioni acquisite e delle opportunità di affari apprese nello svolgimento del proprio incarico o funzione;
- l'uso di beni e attrezzature di cui i Destinatari dispongano nello svolgimento del proprio incarico o funzione per scopi diversi da quelli ad essi propri.

3. Ciascun Destinatario non accetta, ne' effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Fondazione o all'Istituto o indebiti vantaggi per sé, per la Fondazione o l'Istituto o per terzi.

Ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un' offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o, eventualmente, il soggetto cui sia tenuto, a seconda dei casi, a riferire per le iniziative del caso.

Art. 6

Conflitto di interesse

1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali della Fondazione e dell'Istituto e si astengono, pertanto, da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con la Fondazione e/o l'Istituto.

2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, il proprio superiore gerarchico o, eventualmente, il soggetto cui siano tenuti, a seconda dei casi, a riferire delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Fondazione o dell'Istituto (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Fondazione o dall'Istituto.

Art. 7

Riservatezza

1. I Destinatari assicurano la massima riservatezza sulle notizie e informazioni costituenti il patrimonio o inerenti l'attività della Fondazione e dell'Istituto, acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento del proprio incarico o funzione. Il trattamento delle informazioni riservate è disciplinato - in coerenza con le disposizioni di legge ed i regolamenti applicabili - da apposite procedure interne.

2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti va effettuato nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità della vigente legislazione in materia.

CAPO II

COMPORAMENTO NELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

Art. 8

Attività didattica

1. L'Istituto, nello svolgimento della propria attività didattica, si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza nei confronti dei propri utenti e di qualunque soggetto con cui dovesse relazionarsi.
2. L'Istituto opera nel rispetto dei principi posti a tutela del diritto allo studio.
3. In ogni relazione ed attività, ed in particolare nei rapporti istituzionali e con la Pubblica Amministrazione, la Fondazione e l'Istituto si impegnano ad approntare tutte le cautele necessarie ad evitare il perseguimento, per conto proprio o di terzi, di obiettivi ed interessi illeciti, l'ottenimento di profitti e/o vantaggi indebiti ovvero l'instaurarsi di situazioni di conflitto di interessi anche potenzialmente lesive dei profili di indipendenza sia della Fondazione e dell'Istituto sia dei loro interlocutori.
4. Nello svolgimento della propria attività l'Istituto si pone l'obiettivo del raggiungimento di livelli di eccellenza nello svolgimento dei servizi offerti agli utenti, al fine di preservare ed accrescere il proprio prestigio.
5. I rapporti con i fornitori di beni e servizi sono condotti nel rispetto di canoni di efficienza, lealtà ed imparzialità, conformemente alle procedure interne allo scopo stabilite. La selezione dei fornitori e la determinazione degli acquisti di beni e/o servizi devono avvenire nel rispetto dei principi del presente Codice Etico e sono basate sull'efficacia del servizio nonché delle garanzie di assistenza, tempestività ed efficienza.

Art. 9

Compiti e doveri degli Organi

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, e con l'obiettivo di preservare l'efficienza ed efficacia della propria attività, gli Organi effettuano gli interventi necessari ad assicurare l'adeguatezza delle strutture e delle procedure di controllo volte al costante monitoraggio ed alla prevenzione dei rischi creditizi, finanziari e operativi della Fondazione e dell'Istituto, in ottemperanza ai principi guida della separazione tra "originatori" del rischio e "controllori" dello stesso e della responsabilizzazione delle funzioni designate al presidio dello svolgimento dell'attività.
2. Gli Organi sono tenuti a svolgere le loro funzioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, impegnandosi, in particolare, a coniugare, nella loro azione, il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto ed il rispetto dei principi etici di riferimento a tutela degli interessi della Fondazione e dell'Istituto medesimi, degli utenti e della collettività ed a salvaguardia della reputazione della Fondazione e dell'Istituto e dei principi di legalità formale e sostanziale. Gli Organi devono evitare le situazioni caratterizzate da un conflitto tra il loro interesse e l'interesse della Fondazione e dell'Istituto medesimi, essendo comunque tenuti a dare notizia di ogni interesse in conflitto che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate iniziative o attività della Fondazione o dell'Istituto.

Art. 10

Organo di Vigilanza

1. Nell'ambito del sistema dei controlli vigente all'interno della Fondazione e dell'Istituto, resta compito precipuo dell'Organo di Vigilanza l'applicazione della procedura di controllo e dei modelli di organizzazione adottati ed idonei ad esonerare la Fondazione e l'Istituto dalla responsabilità di cui al DL 8/6/01 n. 231.

2. La funzione dell'Organo di Vigilanza, che nell'espletamento della propria attività non ha vincoli né limiti di accesso ai dati, archivi e beni della Fondazione e dell'Istituto, ha altresì il dovere di portare all'attenzione del Comitato Esecutivo le proprie proposte circa i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, ed alle procedure esistenti, fornendo informative periodiche circa i risultati della propria attività e le anomalie riscontrate.

Art. 11

Compiti e doveri di dipendenti e collaboratori

1. Il personale dell'Istituto è tenuto a prestare con diligenza, competenza e lealtà la propria prestazione lavorativa, investendo in maniera adeguata le proprie risorse ed il proprio tempo nello svolgimento delle proprie attività, ed astenendosi dal promuovere, o comunque prendere parte, ad iniziative che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi. Ciascun dipendente è tenuto in particolare ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente e/o nell'interesse di terzi, di opportunità di affari ed economiche in genere delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dello svolgimento delle proprie funzioni. Nei casi in cui possa venire a crearsi una situazione di conflitto di interessi, ciascun dipendente è tenuto ad informare il proprio Responsabile.

2. La Fondazione e l'Istituto considerano una componente essenziale del rapporto fiduciario con i propri dipendenti, la conoscenza ed applicazione delle discipline regolanti specificamente la propria attività, ed il rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti oltre che delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e negli ulteriori Codici di Comportamento eventualmente adottati. Ciascun dipendente è tenuto ad informare il proprio Responsabile, delle situazioni delle quali sia venuto a conoscenza di grave irregolarità o violazione delle procedure interne, delle leggi e delle regolamentazioni vigenti.

3. Ciascun dipendente della Fondazione e dell'Istituto è tenuto a collaborare allo scopo di assicurare la corretta rendicontazione di ogni fatto di gestione ed a custodire, secondo criteri idonei ad una agevole reperibilità, la documentazione di supporto dell'attività svolta. Ciò al fine di garantire che il complesso delle attività svolte risulti coerente all'assetto organizzativo e delle deleghe interno, oltre che conforme alle leggi, ai regolamenti vigenti. I dipendenti sono inoltre tenuti ad informare tempestivamente i propri Responsabili, dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

4. Nei rapporti con gli utenti e i fornitori, ed in genere nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, ciascun dipendente è tenuto ad uniformare la propria condotta a criteri di cortesia, collaborazione e trasparenza, fornendo, ove richiesto o necessario, complete ed adeguate informazioni ed evitando, in ogni circostanza, il ricorso a pratiche elusive, scorrette o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio dell'interlocutore.

5. Ad analoghi principi di correttezza, buona fede e rispetto delle leggi e della regolamentazione vigente deve essere improntato il comportamento di tutti i collaboratori esterni della Fondazione e

dell'Istituto, ai quali può essere richiesto dalle funzioni competenti, in relazione alle procedure esistenti ed al tipo ed estensione dell'attività richiesta, di sottoscrivere le previsioni contenute nel presente Codice Etico.

Art. 12

Valore delle risorse umane

1. Il valore supremo della persona umana è riconosciuto dalla Fondazione e dall'Istituto, che si impegna non solo a garantire, ma anche a svilupparne i diritti inviolabili.

Per quanto precede, l'immagine della donna non deve rispondere a stereotipi riduttivi o strumentali. Particolare attenzione è inoltre prestata nell'esercizio dell'attività alla tutela dei bambini e degli adolescenti.

2. I dipendenti ed i collaboratori sono un fattore indispensabile per il successo dell'Istituto. Per tale motivo, la Fondazione e l'Istituto tutelano e promuovono il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun collaboratore. La Fondazione e l'Istituto garantiscono altresì l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle convinzioni ed opinioni personali, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri.

3. I rapporti tra i dipendenti e i collaboratori, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche l'autorità deve essere esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso.

4. I dipendenti sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nel presente Codice, nella normativa interna aziendale e nella normativa di categoria emanata per particolari tipologie di lavoratori.

La Fondazione e l'Istituto esigono che nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, non si verifichino molestie, intendendo come tali a titolo esemplificativo: l'istituzione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui, l'ostacolo a prospettive di lavoro individuale altrui per meri motivi di competitività individuale.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possono turbare la sensibilità della persona.

Parimenti, la Fondazione e l'Istituto esigono che non si verifichino molestie a danno degli utenti dell'Istituto.

Art. 13

Rapporti con le istituzioni

1. I destinatari del presente Codice devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di carattere sia commerciale sia amministrativo e devono astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che potrebbero integrare fattispecie di reato, con particolare riguardo a reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. n. 231/01.

2. Ai fini del presente Codice, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio, sia in Italia che all'estero.

3. Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

4. Con riferimento ai criteri di comportamento sopra indicati, si precisa che omaggi, regali o benefici sotto qualsiasi forma offerti, promessi od effettuati alla Pubblica Amministrazione, a persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione o a loro familiare direttamente o per il tramite di intermediari, ovvero anche illecite pressioni effettuate sugli stessi, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione sono tassativamente vietati.

5. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Fondazione e all'Istituto.

6. Qualora membri degli Organi o Collaboratori ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, devono immediatamente sospendere ogni rapporto ed informare il superiore diretto nonché l'Organo di Vigilanza istituito ai sensi del D:Lgs. 231/01 ed eventualmente le Autorità competenti.

7. I Destinatari del presente Codice non devono eludere le prescrizioni sopra indicate ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità ecc. abbiano le stesse finalità vietate dalle presenti norme.

8. Le precedenti disposizioni non si applicano a spese di rappresentanza, ordinarie e ragionevoli o ad omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini nelle relazioni.

9. L'elargizione di qualsiasi omaggio, regalo o beneficio consentito deve essere sempre supportata da un giustificativo scritto, accompagnato da una dichiarazione sull'identità del beneficiario e debitamente registrato.

Nei Paesi in cui è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso ove tali doni siano di natura appropriata e di modico valore, e comunque, entro i limiti di cui sopra, e sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato o interpretabile come una ricerca di favori. In tal caso, della tipologia dell'omaggio e dell'identità del destinatario deve essere mantenuta evidenza, che deve essere oggetto di specifico esame da parte dell'Organismo di Vigilanza.

10. L'Organo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dell'avvio dei più significativi contatti operativi della Fondazione e dell'Istituto con la Pubblica Amministrazione o con persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto di questa, nonché del proseguimento e conclusione delle attività medesime.

11. E' fatto tassativo divieto indurre lo Stato o un Ente Pubblico o l'Unione Europea in errore, con artifici o raggiri per procurare alla Fondazione e all'Istituto un ingiusto profitto con altrui danno. Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate, concesso dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

E' altresì fatto tassativo divieto di:

- a) utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

b) destinare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, ad iniziative diverse da quelle dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse per il quale sono state ottenute.

12. E' vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea. Per "sistema informatico" s'intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile alle persone attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologia informatiche.

13. I rapporti con le Autorità di Garanzia sono improntati alla massima collaborazione dovendo in ogni caso evitare di ostacolarne l'attività, e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza, evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.

14. Nei rapporti di carattere istituzionale e commerciale anche in ambito europeo ed internazionale, ed in particolare nelle relazioni coinvolgenti la Comunità Europea, la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, non è in nessun caso consentito offrire e/o promettere indebitamente a funzionari ed impiegati pubblici, anche europei, beni, doni o altra utilità.

15. Lo stesso divieto riguarda le promesse o le offerte fatte, in occasione dei menzionati rapporti, a favore di soggetti terzi. In ogni caso la Fondazione e l'Istituto opera attraverso procedure promozionali presidiate dalle competenti funzioni e si astiene da comportamenti e pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali e dai Codici Etici, se noti, delle società e degli enti, anche pubblici, con cui è in rapporti.

16. La Fondazione e l'Istituto, qualora lo ritengano opportuno, possono sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività nonché le attività di altre fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto della normativa vigente, dei principi definiti nel presente Codice Etico e delle procedure operative.

CAPO III

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Art. 14

1. Nell'ambito della propria attività, la Fondazione e l'Istituto si ispirano al principio di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e perseguono l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari, adottando tutte le misure previste a tal fine dalla legge.

2. La Fondazione e l'Istituto svolgono la propria attività in armonia con la legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro.

La Fondazione e l'Istituto sono impegnati a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed utilizzando tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e della collettività in cui operano.

Per tali motivazioni, le attività della Fondazione e dell'Istituto sono gestite rispettando la normativa vigente in materia di prevenzione, protezione e impatto ambientale, con l'adozione di strumenti di natura tecnica e organizzativa a presidio della sicurezza e della salute.

Restano fermi i divieti generali di fumare nei luoghi di lavoro, soprattutto ove ciò generi pericolo e comunque negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, secondo le prescrizioni di leggi, regolamenti e normative aziendali.

La gestione operativa si fonda su standard avanzati di salvaguardia ambientale, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

3. Il personale dell'Istituto, nell'ambito delle proprie mansioni, deve partecipare alla prevenzione dei rischi, alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

CAPO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 15

1. Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte di amministratori, membri del Comitato Esecutivo, dipendenti o collaboratori dovrà essere segnalata prontamente al Comitato Esecutivo e all'Organismo di Vigilanza.

2. Qualora le segnalazioni pervenute richiedessero, nel rispetto delle normative vigenti, un trattamento confidenziale (incluso il mantenimento di un profilo di anonimato), la Fondazione e l'Istituto si impegnano a proteggere tale confidenzialità, ferme restando le disposizioni di legge, i regolamenti o i procedimenti legali applicabili al caso di specie. Eventuali segnalazioni pervenute in forma anonima e per iscritto potranno essere prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire alla Fondazione e all'Istituto di effettuare una investigazione appropriata.

3. La Fondazione e l'Istituto incoraggiano gli amministratori, i membri del Comitato Esecutivo, i dipendenti ed i collaboratori a riferire tempestivamente ogni violazione, impegnandosi comunque ad investigare in relazione ad ogni violazione di cui venga altrimenti a conoscenza.

La Fondazione e l'Istituto non permetteranno alcun tipo di conseguenza per relazioni che siano state effettuate in buona fede, considerato che la possibilità di comunicare apertamente è una condizione necessaria per l'implementazione del Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono inoltre pregati di cooperare nelle investigazioni interne relative alle violazioni ed ai comportamenti non in linea con il presente Codice.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e nel Modello 231 (e nelle procedure operative ad esso riferibili) comporta, a carico dei Destinatari responsabili di tali violazioni - compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente - l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori indicati nei Modelli 231.

5. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c.. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

6. L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e, in ogni caso, da tutti i soggetti aventi relazioni rapporti con la Fondazione e l'Istituto. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

1. L'Organo di Vigilanza provvede a proporre eventuali modifiche ed integrazioni alle previsioni contenute nel presente Codice Etico, sottoponendole all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione.

2. Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Eventuali futuri aggiornamenti, dovuti ad adeguamenti normativi o all'evoluzione della sensibilità civile, saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e diffusi tempestivamente a tutti i Destinatari.